

INAIL

ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

DIREZIONE REGIONALE
LIGURIA



ACCORDO DI COLLABORAZIONE

Per il rinnovo del Progetto finalizzato a favorire percorsi di reinserimento lavorativo attraverso il mantenimento e/o la riallocazione nella mansione lavorativa dei tecnopatici e Infortunati INAIL con la partecipazione di medici INAIL alle commissioni di ricorso avverso il giudizio del medico competente (ex art.41 D.Lgs. 81/2008)

TRA

l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (di seguito denominato INAIL), codice fiscale e partita IVA 00968951004, con sede e domicilio fiscale in P.le Pastore 6, Roma, rappresentato dalla dottoressa Angela Razzino nella qualità di Direttore regionale Liguria, (nel prosieguo: INAIL)

E

L'Azienda Socio Sanitaria Ligure n. 3, con sede in Genova, Via A. Bertani, n. 4 - 16125 Genova, codice fiscale n. 03399650104, di seguito più brevemente denominata "ASL3", in persona del Delegato del Direttore Generale Avvocato Giovanna Depetro

Premesso che

- L'approvazione dell'Accordo Quadro in data 2 febbraio 2012 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano ha individuato la finalità di realizzare i presupposti per la migliore sinergia tra INAIL e Servizio sanitario Nazionale;

- con l'approvazione del Protocollo firmato il 26 Marzo 2013 e rinnovato in data 6/5/2019 e 6/9/2019 da INAIL, Regione Liguria e Assessorato alla sanità della Regione Liguria sono stati individuati gli ambiti di attività per i quali si possono stabilire forme di collaborazione come i percorsi di reinserimento sociale e lavorativo;
- con il "Regolamento per il reinserimento e l'integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro" dell'11 luglio 2016 e la circolare INAIL n. 51 del 30 dicembre 2016, sono stati disciplinati, in fase di prima applicazione gli interventi mirati alla conservazione del posto di lavoro (superamento e abbattimento delle barriere architettoniche nei luoghi di lavoro, adeguamento e adattamento delle postazioni di lavoro, formazione) prioritariamente con la stessa mansione ovvero con una mansione diversa rispetto a quella alla quale l'assicurato era adibito precedentemente al verificarsi dell'evento lesivo;
- compito della Struttura Complessa Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro (PSAL) è la promozione del benessere dei lavoratori nei luoghi di lavoro per contribuire allo sviluppo di una "cultura della sicurezza" che renda tutti i soggetti coinvolti nel mondo del lavoro consapevoli rispetto ai rischi e responsabili rispetto alle azioni conseguenti;
- tale compito viene espletato sia esercitando funzioni di controllo come organo di vigilanza sia promuovendo la salute e l'educazione alla sicurezza come struttura del Servizio Sanitario Nazionale nell'ambito della prevenzione di infortuni e malattie professionali;
- PSAL, in quanto organo di vigilanza, svolge anche il ruolo di organo di appello avverso il giudizio espresso del Medico Competente in merito all'idoneità al lavoro per i dipendenti soggetti all'obbligo di sorveglianza sanitaria.

Considerato che

- La Commissione Medica che visita i lavoratori ai fini della rivalutazione del giudizio del medico competente ex art. 41 del D.Lgs. 81/2008 si avvale dei medici afferenti alla Struttura Complessa e ricorre a consulenze esterne in caso si rilevi la necessità di accertamenti specialistici.
- I Medici della Commissione, al fine di inserire il lavoratore in un contesto lavorativo confacente al suo stato di salute, procedono ad una valutazione del giudizio di idoneità individuando sia le limitazioni (idoneità parziale, temporanea o permanente e inidoneità temporanea o permanente) sia gli opportuni accorgimenti che ne rendano possibile l'impiego senza pregiudizio all'integrità fisica disponendo, se del caso, la verifica del rispetto dei requisiti normativi dei luoghi di lavoro e delle prescrizioni impartite dal medico competente e dall'organo di vigilanza.
- In talune circostanze gli esiti invalidanti di lesioni conseguenti a infortuni e malattie professionali possono comportare modifiche sostanziali dell'organizzazione del lavoro o modifiche personalizzate del posto di lavoro per rendere l'attività compatibile con lo stato di salute del lavoratore.
- Il disposto normativo vigente (Legge 9 agosto 2013, n.99) prevede che il datore di lavoro sia tenuto ad adottare "accomodamenti ragionevoli" al fine di garantire il rispetto del principio di parità di trattamento delle persone con disabilità senza definire criteri e parametri che consentano di definire il concetto di ragionevolezza e quello di onere sproporzionato.
- La Legge 23 dicembre 2014, art.1 - comma 166, attribuisce all'INAIL un ruolo di sostegno ai fini del reinserimento ponendo a carico del bilancio dell'Istituto gli oneri connessi alla realizzazione degli "accomodamenti ragionevoli" nell'ambito di Progetti personalizzati. In tale ottica è opportuno che l'Istituto Assicuratore sia messo nelle condizioni di essere a conoscenza di tale circostanza di inidoneità (anche parziale) il più precocemente e direttamente possibile.

- Con il precedente Accordo di collaborazione INAIL/ASL3 a carattere sperimentale sottoscritto in data 7 Febbraio 2018, detta congiuntura è stata realizzata attraverso un più diretto coinvolgimento di INAIL nelle attività della Commissione ex art. 41 che ha consentito all'INAIL da una parte di fortificare i rapporti con il territorio anche attraverso un più fattivo raccordo con i Medici Competenti e, dall'altra, di 'intercettare' quei casi suscettibili di un intervento utile a favorire il rientro al lavoro.

Atteso che

- L'obiettivo dell' Accordo è quello di rendere il percorso di reinserimento lavorativo di infortunati e tecnopatici INAIL sempre più fluido e coordinato, attuando iniziative volte a favorire una sempre maggiore collaborazione tra INAIL e ASL3 favorendo il ruolo INAIL di Ente facilitatore al reinserimento lavorativo e rispondendo altresì alla sempre più sentita esigenza della necessità di "fare rete" tra Istituzioni che concorrono a comuni obiettivi di salute.
- E' stata riscontrata l'utilità del precedente Accordo di collaborazione attuato con la partecipazione del Dirigente Medico INAIL alle sopraccitate visite collegiali.

Si conviene quanto segue

Sarà rinnovato il progetto di collaborazione INAIL/ASL 3 del 7 Febbraio 2018 finalizzato a favorire percorsi di reinserimento lavorativo attraverso il mantenimento e/o la riallocazione nella mansione lavorativa dei Tecnopatici e Infortunati INAIL con la partecipazione di medici INAIL alle commissioni di ricorso avverso il giudizio del medico competente (ex art. 41 D.Lgs. 81/2008).

Il Progetto avrà il seguente flusso operativo:

1. Segnalazione da parte degli operatori di ASL3 a INAIL, con comunicazione via posta elettronica, di tutte le sedute di visita collegiale: l'informativa conterrà il nominativo dei lavoratori che saranno sottoposti a visita e, se noto, la loro condizione di infortunati o tecnopatici riconosciuti da INAIL.

2. Verifica da parte degli operatori INAIL delle condizioni di cui al punto precedente.
3. Partecipazione del medico fisiatra INAIL alle sedute segnalate.
4. Verifica della conoscenza del caso ed eventuale già avvenuta presa in carico dello stesso da parte dell'INAIL.
5. Valutazione di eventuali margini di intervento da parte dell'INAIL per favorire il reinserimento lavorativo dell'infortunato o tecnopatico.
6. Presa in carico del caso.

Per lo svolgimento del Progetto l'INAIL nomina come proprio referente la dottoressa Nicoletta Sias in forza presso la Sovrintendenza Sanitaria regionale INAIL Liguria come D.M. Fisiatra

Per lo svolgimento del progetto il Servizio PSAL di ASL nomina come proprio referente l'ingegnere Gabriele Mercurio.

Oneri

Il Presente Accordo **non prevede oneri economici** a carico delle parti

Durata e rinnovo

Il presente Accordo ha **validità biennale**, a decorrere dalla data di sottoscrizione dello stesso ed è rinnovabile per espressa volontà delle parti contraenti.

Obblighi di sicurezza e riservatezza

Le parti si impegnano reciprocamente a trattare i dati personali forniti ai fini della presente convenzione esclusivamente per le finalità di cui alla convenzione medesima e, in ogni caso, nel rispetto delle misure previste dal Regolamento UE 2016/679 e dal Codice della Privacy (D.lgs. 196/2003 e ss.mm.ii.).

Le parti sono Titolari autonomi per gli ambiti di competenza per Il Trattamento Dati e, in particolare, avranno cura che le informazioni ed i dati

assunti in esecuzione del presente Accordo siano utilizzati limitatamente ai trattamenti strettamente connessi agli scopi dello stesso.

All'uopo, le parti provvederanno ad impartire precise istruzioni agli autorizzati al trattamento, affinché lo stesso sia effettuato conformemente alle disposizioni di Legge.

Le Parti si impegnano altresì ad assicurare la sicurezza e la riservatezza in relazione alle notizie ed informazioni di cui possono venire a conoscenza nell'attuazione dell'attività di collaborazione e a farle osservare ai relativi dipendenti e collaboratori, anche quali persone autorizzate al trattamento dei dati personali.

Coperture assicurative

Il personale che svolgerà l'attività oggetto del presente Accordo presso i locali di ASL3 è in regola con le coperture assicurative previste dalla vigente normativa.

ASL3 garantisce analoga copertura del rischio RCT/O ai propri dipendenti o collaboratori eventualmente impegnati nello svolgimento delle attività connesse con il presente Accordo.

Le Parti si impegnano, ciascuna per quanto di propria competenza, a integrare le coperture assicurative e/o tramite Fondo regionale di autoassicurazione ex L.R. 28/2011 con quelle ulteriori che si rendessero eventualmente necessarie in relazione alle particolari esigenze poste dalle specifiche attività che verranno di volta in volta realizzate, previa verifica di sostenibilità finanziaria

Trasparenza e anticorruzione

Nell'esecuzione del presente accordo, le parti contraenti sono soggette alla normativa italiana (Legge n.190/2012 in materia di prevenzione della corruzione, Decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 e s.m.i. inerente il "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione da parte delle pubbliche amministrazioni", e pertanto, attuano ogni iniziativa nel pieno rispetto dei principi di correttezza, efficienza, trasparenza, pubblicità, imparzialità ed integrità, astenendosi dal

porre in essere condotte illecite, attive o omissive, impegnandosi a non tenere alcun comportamento in contrasto con la disciplina anticorruzione.

In particolare le parti si impegnano a rispettare i codici di comportamento nazionali e/o aziendali di settore e le norme in materia di incompatibilità di cui all'art. 4, comma 7 della L. 30.12.1991 n. 412 ed all'art. 53 del D.Lgs. 30.3.2001 n. 165 e ss.mm.ii. e/o relative all'esclusione di situazioni di conflitto di interesse.

Codice Comportamento

Il Dirigente Medico dovrà attenersi, personalmente, agli obblighi di condotta per quanto compatibili, previsti dal Codice di comportamento adottati da Asl3 che potrà essere visionato su sotto indicato link:

<http://www.asl3.liguria.it/component/publiccompetitions/document/1867.html?view=document&id=1867:codice-comportamento-asl3-genovese&Itemid=598>.

La violazione degli obblighi derivanti dal citato codice comporterà la risoluzione del rapporto previa istruttoria e conclusione del procedimento in contraddittorio con l'Azienda.

Incompatibilità

Le parti dichiarano per sé, per gli esperti e il personale, comunque impiegati nelle attività oggetto del presente Accordo, di non trovarsi, per l'espletamento di tali attività, in alcuna condizione di incompatibilità ai sensi della vigente normativa e di osservare la medesima.

In caso di incompatibilità opereranno le norme previste dalle vigenti disposizioni di legge in materia

Controversie

Le parti concordano di definire amichevolmente ogni controversia che possa nascere dell'interpretazione del presente Accordo.

Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra le parti nel corso dell'esecuzione del presente Accordo, sarà competente in via esclusiva il Foro di Genova.

Norme fiscali

Il presente atto, è redatto mediante strumenti informatici ai sensi dell'art.15, comma 2-bis, della L.241/90 e ss. mm.ii.

Le spese di registrazione, in caso d'uso, sono a carico della parte richiedente.

Le spese di bollo se dovute sono a carico delle parti in egual misura.

Letto, confermato e sottoscritto

Genova, li 17 Marzo 2021

Azienda Socio Sanitaria Ligure n. 3
Il Delegato del Direttore Generale

Istituto Nazionale per l'Assicurazione
contro gli Infortuni sul Lavoro
Direttore regionale Liguria